

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

LEGGE REGIONALE 1 aprile 1977, n. 30.

Finanziamento straordinario per completamento di opere pubbliche di competenza degli Enti locali.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Al fine di agevolare il completamento di opere pubbliche di competenza degli Enti locali per le quali sia già stato emesso formale provvedimento di approvazione e concessione di un contributo regionale, la Giunta regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari in conto capitale nella misura del 100 per cento della spesa ritenuta necessaria.

Art. 2

Le opere ammesse a beneficiare del contributo di cui all'art. 1 sono le seguenti:

Provincia di Belluno

— Domegge - fognatura	L. 50.000.000
— Danta - sede municipale	L. 40.000.000
— Cencenighe - fognatura	L. 100.000.000
— Feltre - fognatura	L. 150.000.000
	<hr/>

L. 340.000.000

Provincia di Padova

— S. Giorgio in Bosco fognatura	L. 30.000.000
— Bovolenta - fognatura	L. 20.000.000
— Cittadella - fognatura	L. 50.000.000

— Albignasego - fognatura	L. 100.000.000
— Conselve - fognatura	L. 50.000.000
— Battaglia Terme fognatura	L. 50.000.000
— Pozzonovo - fognatura	L. 10.000.000
— Este - impianto depurazione	L. 100.000.000
	<hr/>

L. 410.000.000

Provincia di Rovigo

— Fiesso Umbertiano fognatura	L. 30.000.000
— Consorzio Acq. Medio Polesine - fognatura	L. 50.000.000
— Giacciano con Barucchella fognatura	L. 40.000.000
— Lusia - fognatura	L. 70.000.000
— Fratta Polesine fognatura	L. 20.000.000
— Bosaro - fognatura	L. 20.000.000
— Frassinelle - fognatura	L. 35.000.000
— Trecenta - fognatura	L. 30.000.000
— Ceregnano - fognatura	L. 40.000.000
	<hr/>

L. 335.000.000

Provincia di Treviso

— Conegliano - fognatura	L. 80.000.000
— Fregona - acquedotto	L. 20.000.000
— Fonte - fognatura	L. 30.000.000
— Vittorio Veneto fognatura	L. 40.000.000
— Cimadolmo - fognatura	L. 60.000.000
— Segusino - acquedotto	L. 10.000.000
— Sarmede - sede municipale	L. 38.000.000
— Spresiano - sede municipale	L. 20.000.000
— S. Fior - fognatura	L. 40.000.000
— Casier - fognatura	L. 30.000.000
— Valdobbiadene - fognatura	L. 80.000.000
— Preganziol - fognatura	L. 10.000.000
	<hr/>

L. 458.000.000

Provincia di Venezia

— S. Michele al Tagliamento fognatura	L. 50.000.000
— Torre di Mosto - fognatura	L. 60.000.000
— Meolo - fognatura	L. 120.000.000
— Vigonovo - sede municipale	L. 30.000.000
— Mira - cimitero	L. 10.000.000
— S. Donà di Piave - sede municipale	L. 50.000.000
— Consorzio Acq. Basso Livenza - acquedotto	L. 100.000.000
	<hr/>

L. 420.000.000

Provincia di Verona

— Cons. Acq. Veron. Orientale - acquedotto	L. 100.000.000
— Cons. Acq. Sinistra Adige - acquedotto	L. 30.000.000
— Comunità Lessinia acquedotto	L. 50.000.000
— Trevenzuolo - fognatura	L. 50.000.000
— S. Bonifacio - fognatura	L. 50.000.000

— Belfiore - fognatura	L.	20.000.000
— Bovolonc - fognatura	L.	25.000.000
— Isola della Scala fognatura	L.	20.000.000
— Veronella - fognatura	L.	30.000.000
— Badia Calavena - fognatura	L.	20.000.000
		<hr/>
	L.	395.000.000

Provincia di Vicenza

— Sandrigo - acquedotto	L.	20.000.000
— Lonigo - acquedotto	L.	20.000.000
— Castelgomberto acquedotto	L.	10.000.000
— Monteviale - acquedotto	L.	10.000.000
— Cons. Acq. Altipiano Asiago - acquedotto	L.	30.000.000
— Gambugliano - acquedotto	L.	5.000.000
— Mussolente - acquedotto	L.	16.914.096
— Consorzio Acq. Colli Berici - acquedotto	L.	20.000.000
— Valdastico - acquedotto	L.	12.000.000
— Valli del Pasubio fognatura	L.	20.000.000
— Grancona - fognatura	L.	10.000.000
— Rosà - fognatura	L.	10.000.000
— Tezze sul Brenta fognatura	L.	10.000.000
— Asigliano Veneto fognatura	L.	5.000.000
— Cassola - fognatura	L.	20.000.000
— Sandrigo - fognatura	L.	10.000.000
— Noventa Vicentina fognatura	L.	40.000.000
— Montorso - sede municipale	L.	40.000.000
— Poiana Maggiore - sede municipale	L.	25.000.000
— Mossano - ambulatorio medico	L.	18.000.000
— Barbarano Vicentino cimitero	L.	10.000.000
		<hr/>
	L.	361.914.096
		<hr/>
Totale generale	L.	2.719.914.096

Art. 3

Il contributo previsto dall'art. 1 verrà utilizzato per finanziare aggiornamenti di prezzi, aumenti d'asta, maggiori oneri derivanti da fatti non prevedibili, maggiori lavori strettamente necessari a rendere funzionale l'opera approvata, revisioni prezzi maturate.

Art. 4

Le perizie per l'utilizzazione dei contributi assegnati all'art. 2 dovranno essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge all'Ufficio del Genio Civile regionale competente.

Gli elaborati progettuali relativi agli aggiornamenti di prezzi, che non comportino alcuna modificazione ai progetti originari approvati, non vanno sottoposti al parere degli organi consultivi di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27.

Il maggiore onere derivante da aste in aumento verrà determinato sulla base del verbale di aggiudicazione.

Alla concessione dei contributi previsti dalla presente legge si provvederà con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 5

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in L. 2.719.914.096 si farà fronte:

A) per L. 580.122.687 utilizzando i residui degli esercizi 1972, 1973, 1974 e 1975 accertati nei capitoli sotto elencati e nella misura a fianco di ciascun capitolo indicata, previa loro eliminazione a norma dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783:

Esercizio 1972			
Cap. 52	in diminuzione	L.	7.904.145
Cap. 76	in diminuzione	L.	365.724.315
			<hr/>
		L.	373.628.460

Esercizio 1973			
Cap. 198	in diminuzione	L.	213.000
Cap. 199	in diminuzione	L.	4.805.000
Cap. 200	in diminuzione	L.	12.220.962
Cap. 201	in diminuzione	L.	5.707.500
Cap. 202	in diminuzione	L.	11.157.447
Cap. 203	in diminuzione	L.	4.885.000
Cap. 204	in diminuzione	L.	1.542.500
			<hr/>
		L.	40.531.409

Esercizio 1974			
Cap. 675	in diminuzione	L.	213.000
Cap. 680	in diminuzione	L.	4.805.000
Cap. 685	in diminuzione	L.	12.220.962
Cap. 690	in diminuzione	L.	90.607.500
Cap. 695	in diminuzione	L.	11.157.447
Cap. 700	in diminuzione	L.	4.885.000
Cap. 705	in diminuzione	L.	1.542.500
			<hr/>
		L.	125.431.409

Esercizio 1975			
Cap. 6750	in diminuzione	L.	213.000
Cap. 6800	in diminuzione	L.	4.805.000
Cap. 6850	in diminuzione	L.	12.220.962
Cap. 6900	in diminuzione	L.	5.707.500
Cap. 6950	in diminuzione	L.	11.157.447
Cap. 7000	in diminuzione	L.	4.885.000
Cap. 7050	in diminuzione	L.	1.542.500
			<hr/>
		L.	40.531.409

B) per L. 2.139.791.409 mediante riduzione dei seguenti capitoli dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 1976 per gli importi a fianco indicati da trasferire al bilancio 1977 a norma dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64:

Cap. 6801	in diminuzione	L.	2.014.360.000
Cap. 7151	in diminuzione	L.	125.431.409
			<hr/>
		L.	2.139.791.409
			<hr/>
Totale generale		L.	2.719.914.096

Alle conseguenti variazioni di bilancio provvederà la Giunta regionale a norma dell'art. 11, secondo comma, della

legge di approvazione del bilancio preventivo della Regione — esercizio 1977 — n. 18 del 4 febbraio 1977.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 1 aprile 1977

Tomelleri